

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE
SULLA PUBBLICITA'
E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28 settembre 1995

Modificato con deliberazione consiliare:

- n. 16 del 29.03.2007
- n. 38 del 29.09.2008
- n. 73 del 30.11.2009

Il grassetto nel testo indica le variazioni con attuale D.C.C. n. 49 del 27.11.2013

INDICE

CAPO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Classificazione del Comune
Art. 3	Tariffe
Art. 4	Categorie delle località
Art. 5	Gestione del servizio
Art. 6	Controlli
Art. 7	Funzionario Responsabile
Art. 8	Data presentazione degli atti

CAPO II^ - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9	Criteri generali
--------	------------------

PRIMA PARTE – PUBBLICITA' ESTERNA

Art. 10	Definizioni
Art. 11	Dimensioni
Art. 12	Distanze
Art. 13	Caratteristiche dei mezzi pubblicitari – zone
Art. 14	Zona A: Centro storico
Art. 15	Zona B: aree edificate
Art. 16	Zona C: aree commerciali, industriali e artigianali
Art. 17	Pubblicità provvisoria
Art. 18	Targhe professionali e commerciali
Art. 19	Pubblicità nelle vetrine, porte e finestre
Art. 20	Vetrinette e bacheche
Art. 21	Pubblicità nei cantieri
Art. 22	Pubblicità nelle edicole e sui marciapiedi
Art. 23	Pubblicità nei distributori di carburanti
Art. 24	Volantinaggio e distribuzione di oggettistica
Art. 25	Cartellonistica pubblicitaria stradale
Art. 26	Mezzi pubblicitari e di propaganda di grande formato
Art. 27	Pubblicità negli edifici aperti al pubblico
Art. 28	Frecce e cartelli di avviamento
Art. 29	Segnali orizzontali reclamistici e di direzione
Art. 30	Pubblicità su spazi ed aree comunali
Art. 31	Divieti, limitazioni, deroghe
Art. 32	Pubblicità su veicoli (art. 23 C.d.S. – art. 57 DPR 495/92)
Art. 33	Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati
Art. 34	Oneri relativi all'esposizione della pubblicità su immobili privati e/o pubblici
Art. 35	Manutenzione dei mezzi pubblicitari
Art. 36	Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse
Art. 37	Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione
Art. 38	Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi
Art. 39	Autorizzazioni

SECONDA PARTE – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 40	Impianti per le pubbliche affissioni
Art. 41	Striscioni
Art. 42	Deroghe
Art. 43	Uso temporaneo di steccati, armature, etc.
Art. 44	Norme di rinvio
Art. 45	Norma finale

CAPO III^ - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 46	Disciplina generale
Art. 47	Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 48	Autorizzazioni
Art. 49	Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti – diritti di terzi
Art. 50	Deposito cauzionale
Art. 51	Obblighi del titolare dell'autorizzazione
Art. 52	Rinnovo dell'autorizzazione
Art. 53	Revoca dell'autorizzazione
Art. 54	Effetti della revoca
Art. 55	Decadenza delle autorizzazioni
Art. 56	Sospensione delle autorizzazioni
Art. 57	Norme per la esecuzione dei lavori
Art. 58	Manutenzioni e spostamenti materiale pubblicitario
Art. 59	Pubblicità fonica
Art. 60	Limitazioni e divieti
Art. 61	Vigilanza

Art. 62	Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche
Art. 63	Targhette di identificazione
Art. 64	Compiti particolari degli uffici
Art. 65	Anticipata rimozione
Art. 66	Materiale pubblicitario abusivo

CAPO IV^ - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' – DISCIPLINA

Art. 67	Presupposto dell'imposta
Art. 68	Soggetto passivo
Art. 69	Modalità di applicazione dell'imposta
Art. 70	Dichiarazione e pagamento dell'imposta
Art. 71	Rimborsi
Art. 72	Riduzioni dell'imposta
Art. 73	Esenzioni dall'imposta

CAPO V^ - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – DISCIPLINA

Art. 74	Finalità
Art. 75	Criteri e modalità per l'espletamento del servizio
Art. 76	Pagamento del diritto
Art. 77	Riduzioni
Art. 78	Esenzioni
Art. 78 bis	Spazi riservati ed esenzione dal diritto
Art. 79	Spazi privati per le affissioni

CAPO VI^ - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 80	Attività di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta
Art. 81	Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 82	Sanzioni amministrative
Art. 83	Contenzioso
Art. 84	Gestione contabile dell'imposta
Art. 85	Norme di rinvio
Art. 86	Norme finali
Art. 87	Entrata in vigore
Art. 88	Norme abrogate

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Vigodarzere, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto legislativo 15/11/1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, da ora in poi denominato D.Lgs. 507/93 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3^a, del decreto legislativo precitato.

Art. 2 - Classificazione del Comune¹

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta e del diritto di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.507/93 ed in base ai dati sulla popolazione dell'istituto nazionale di statistica, il comune di Vigodarzere appartiene alla IV classe poiché la popolazione è superiore a 10.000 e inferiore a 30.000 abitanti.
2. La presa d'atto della classificazione del comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe nei termini previsti anche dall'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 507/93.
3. Si precisa che la popolazione al 31.12.2007 è pari a n. 12.580 abitanti, per cui dall'anno 2007 questo comune appartiene alla IV ^a classe.

Art. 3 - Tariffe

1. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine e con la decorrenza previsti dalle leggi vigenti; qualora non vengano modificate entro il termine predetto, si intendono prorogate di anno in anno.(oppure ai sensi dell'art. 3 comma 5 del D.Lgs. 507/93, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno).²
2. Qualora la pubblicità ordinaria (di cui all'articolo 12 D.Lgs. 507/93) e la pubblicità effettuata con veicoli (di cui all'art. 13 D.Lgs. 507/93) vengano effettuate in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d'imposta è maggiorata del 100% .³
3. Ai sensi del comma 6^a, dell'art. 7 del D.Lgs. 507/93, le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 4 – Categorie delle località⁴

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, sono considerate di Categoria Speciale le seguenti vie:

- a) Via Roma
- b) Via Ca' Pisani
- c) Via Marconi.

Appartengono alla categoria normale tutte le altre vie e piazze non comprese nella categoria speciale.

2. Alla categoria speciale può essere applicata una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, con deliberazione di giunta comunale. La superficie delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35% del centro abitato del Comune di Vigodarzere come sopra delimitato.

3. La superficie degli impianti per pubbliche affissioni installati in categoria speciale non supera il 50% della superficie complessiva degli stessi nell'intero territorio comunale.

¹ Articolo modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

² Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

Art. 5 - Gestione del servizio

1. Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito dal Comune in forma diretta o nelle forme previste dall'art. 52 comma 5 del D.Lgs. 446/97, precisamente:
 - a) nelle forme associative previste negli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 - b) mediante affidamento a terzi, anche disgiuntamente delle attività di liquidazione, d'accertamento e di riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate
 - b1) con convenzione alle aziende speciali e alle società di capitale a prevalente capitale pubblico
 - b2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia d'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali alle società a capitale misto pubblico privato, ai concessionari del servizio nazionale di riscossione a mezzo ruolo, ai soggetti iscritti all'albo istituito presso il Ministero delle finanze di cui all'art. 53 del Dlgs. 446/97 secondo quanto disciplinato dal Dm. 11 settembre 2000 n. 289.⁵
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere a) o b) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Il concessionario subentra quindi al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, che dovrà essere in numero consono per una gestione ottimale del servizio. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

Art. 6 - Controlli

1. In caso di gestione diretta, il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.
2. Gli addetti di cui al precedente comma 1, sono autorizzati ad eseguire sopralluoghi e verifiche nei luoghi pubblici o aperti al pubblico; inoltre devono segnalare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ai competenti Ufficio Tributi e Polizia Municipale.
3. In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della imposta, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

Art. 7 - Funzionario responsabile

1. Nel caso di gestione diretta del servizio, l'attività gestionale dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è demandata all'Ufficio Tributi, struttura facente parte del Settore Servizi Finanziari del Comune.
2. La Giunta Comunale nomina all'interno della struttura un funzionario responsabile al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta; sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.⁶
4. Il funzionario responsabile entro il mese di aprile di ciascun anno predisporrà dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione ed evidenziando inoltre le esigenze concernenti:
 - a) l'organizzazione del personale;
 - b) l'eventuale fabbisogno di mezzi per il miglioramento del servizio;
 - c) le indicazioni che supportino una eventuale scelta di una delle forme di cui al comma 1 lett. a) o b) del precedente art. 4.
5. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai precedenti commi, spettano al concessionario.

Art. 8 - Data di presentazione degli atti

⁵ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁶ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

1. La data di presentazione di qualsiasi atto riguardante la materia di cui al presente Regolamento è quella di assunzione dell'atto medesimo al protocollo generale.
2. Il comma 1 si applica anche per gli atti trasmessi a mezzo del servizio postale, fatti salvi i casi in cui, per espressa previsione legislativa, sia riconosciuta valida la data di consegna apposta sull'atto dall'ufficio postale.

CAPO II^A

IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art. 9 - Criteri generali⁷

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel territorio del Comune di Vigodarzere sono effettuate in conformità al presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, redatto con le modalità ed i criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e sono soggette rispettivamente al pagamento di un'imposta e al pagamento di un diritto secondo le vigenti tariffe.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari è stato redatto tenendo conto dei seguenti criteri :
 - a) utilizzazione, per quanto possibile, degli impianti esistenti .
 - b) rispetto e tutela dei beni di interesse storico, artistico, paesaggistico e naturalistico .
 - c) salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale nel rispetto del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/92 e del relativo Regolamento di Attuazione .
 - d) rispetto del decoro degli spazi e degli edifici secondo le normative edilizie vigenti .
 - e) analisi delle effettive esigenze degli operatori commerciali, sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda .
 - f) individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero di abitanti dell'area o del centro abitato al fine di assicurare ai Cittadini una partecipazione consapevole all'Amministrazione dell'Ente .
 - g) prevedere le deroghe da applicare nell'ambito dei centri abitati così come previste dal vigente Codice della Strada, impartendo le indicazioni tecniche in merito al posizionamento, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi e non .
3. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti.
4. La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna e indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio Comunale, nonché le localizzazioni vietate per leggi e/o regolamenti .
5. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o limitazioni delle dimensioni e dei mezzi .
6. All'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali e provinciali o in vista di esse :
 - a) le caratteristiche dell'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni degli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione .
 - b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite .
 - c) le tipologie generali e le dimensioni massime di insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle degli edifici sui quali devono essere installati unitamente alle caratteristiche delle zone ove questi sono situati
7. La seconda parte del piano è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni ; secondo quanto disposto dall'art.18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune al 31 dicembre 2007 era costituita da n. 12.580 abitanti, la superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni viene stabilita in complessivi mq. 174 pari a n. 2496 fogli da cm. 70 x 100.⁸
8. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni sopra determinata, è stata ripartita nel seguente modo :
 - a) l' 11%, pari a mq 20, destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica;

⁷ Articolo modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁸ Comma modificato con Delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2008

- b) il 39% pari a mq 67, destinato alle affissioni di natura commerciale effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato;
- c) il 50% pari a mq 87, destinato alle pubbliche affissioni di natura commerciale;⁹
9. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da :
- vetrine per l'esposizione di manifesti
 - standardi porta-manifesti
 - posters per l'affissione di manifesti
 - tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti
 - superfici delimitate ricavate da strutture appositamente predisposte per tale servizio entro il perimetro dei centri abitati ove non siano di disturbo o possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale .
 - armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruite
10. Tutti gli impianti avranno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100, e saranno collocati in posizioni che consentano la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione .
11. Ciascun impianto dovrà recare, in alto, una targhetta con la seguente indicazione :



12. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi , individuati dal piano, nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari .
13. La collocazione degli impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D. Lgs. n. 285/92, al Regolamento di Attuazione n. 495/92, e loro successive modifiche ed integrazioni .
14. Il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni indica, per ciascuno di essi :
- la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto agli elenchi 1. , 2. e 3. precedenti .
 - l'ubicazione .
 - la tipologia secondo quanto previsto agli elenchi a. , b. , c. , d. , e. , f. precedenti .
 - la dimensione ed il numero di fogli da cm. 70x100 che l'impianto contiene .
 - la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione .
15. Il Piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato dagli elaborati grafici e da un quadro riepilogativo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie .
16. La ripartizione degli spazi di cui agli elenchi 1. , 2. e 3. precedenti, può essere rideterminata ogni due anni con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre, e che entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate eccedenze o carenze di spazi in una o più delle categorie cui sono destinate, rendendo necessario il riequilibrio della superficie alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate .

PRIMA PARTE - PUBBLICITÀ ESTERNA -

art. 10 – Definizioni (art.23 C.d.S. – art. 47 D.P.R. 495/92)¹⁰

1. I mezzi pubblicitari comunemente in uso sono così definiti:
- insegna di esercizio : scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli o marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce, nelle pertinenze accessorie alla stessa e comunque nei luoghi dove si svolge l'attività dell'impresa, ivi comprese le sedi secondarie;
 - sorgente luminosa : qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

⁹ Comma modificato con Delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2008

¹⁰ Articolo modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

- c) cartello : manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. È utilizzabile su entrambe le facce, anche per immagini diverse;
- d) manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su idonee strutture o supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;
- e) striscione : elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli, salvo eventuali deroghe previste nel Piano generale degli impianti;
- f) locandina o standardo : delle medesime caratteristiche dello striscione, finalizzata alla promozione di manifestazioni o spettacoli nonché per il lancio di promozioni commerciali, da collocare nelle posizioni eventualmente previste nel Piano generale degli impianti;
- g) impianto di pubblicità o propaganda : manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle precedenti definizioni; quali per esempio: targa, cartello, scritta, freccia, tabella, bacheca, orologio pubblicitario, transenna parapetonale, quadro turistico e toponomastico, pennoni con bandiera, o standardo, ed inoltre messaggi pubblicitari su cassonetti, cestini gettacarta e fioriere .
- h) segni orizzontali reclamistici : riproduzione sulla superficie stradale, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 11 – dimensioni (art.23 C.d.S. – art. 48 D.P.R.495/92)¹¹

FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. I mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di sei metri quadrati, se posti perpendicolarmente alle strade, e di venti metri quadrati, se posti parallelamente.

ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

2. Le insegne e i mezzi pubblicitari posti in aderenza alle pareti di edifici o nei forni delle vetrine, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportate e proporzionate ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.

3. Nelle pertinenze di esercizio, le insegne e i mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 3 metri quadrati per facciata. Quelli installati nelle zone artigianali, industriali e commerciali o assimilate, possono raggiungere la superficie di 8 metri quadrati.

4. Sono soggetti ai suddetti limiti espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo Totem) o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.

5. Nelle zone consentite dal presente Piano, per il collocamento di insegne e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro che possono costituire una modifica dei prospetti e/o dei volumi degli edifici, il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica si riserva la facoltà di richiedere ulteriori elementi documentali oltre a quelli previsti dal Regolamento Edilizio.

6. La medesima procedura è estesa anche alle insegne e ai mezzi pubblicitari collocati sui tetti degli edifici ed a quelli che, sostenuti da strutture infisse a terra, superano l'altezza massima degli stessi edifici.

7. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, devono essere collocati su serrande, porte, vetrine o similari, e comunque non sui prospetti degli edifici". Fino a 0,50 mq. non occorre alcun preventivo consenso comunale. Se superano tale superficie, deve essere presentata regolare domanda di autorizzazione. Nel caso l'edificio sia lontano dalla strada oltre 10 metri il cartello andrà posto in prossimità della recinzione.

Art. 12 - Distanze (art.23 C.d.S. – art. 51 D.P.R.495/92)¹²

1. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata e dalle intersezioni.

¹¹ Articolo modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

¹² Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

2. All'interno dei centri abitati le insegne di esercizio non aderenti ai fabbricati, poste in modo parallelo alla marcia dei veicoli, sono consentite da una distanza minima di 1,5 mt. dal margine della carreggiata o 50 centimetri dal marciapiede ove esistente; se poste in modo ortogonale alla marcia dei veicoli, previo parere favorevole della Polizia Locale, sono consentite da una distanza minima di 1,5 mt. dal margine della carreggiata.¹³

3. All'interno dei centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari diversi dalle insegne di esercizio e di quelli richiamati al comma successivo, installati in modo ortogonale alla marcia dei veicoli sono consentiti, salvo quanto prescritto dall'art. 51 comma 4 del Regolamento al C. d.S. e previo parere favorevole della Polizia Locale, da una distanza minima di 1,5 mt. dal margine della carreggiata.¹⁴

4. All'interno dei centri abitati gli impianti pubblicitari di servizio di cui all'art. 51 comma 8 del Reg. di esecuzione ed attuazione del C.d.S. installati in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli non sono soggetti ai limiti di distanza di cui al comma 2 dell'art. 51 del Regolamento al C.d.S., mentre nelle rotatorie sono ammessi solo nella circonferenza esterna se, non illuminati, ad altezza da terra non superiore a cm 110, e di superficie non superiore al metro quadrato e privi di parti di colore rosso; se installati in modo ortogonale alla marcia dei veicoli debbono rispettare la distanza minima di 1 metro dal margine carreggiata.¹⁵

5. Fuori dai centri abitati gli impianti pubblicitari non diversamente regolamentati osservano le distanze previste dal Regolamento esecuzione ed attuazione del Codice della strada.¹⁶

Art.13 - Caratteristiche dei mezzi pubblicitari – zone¹⁷

1. Il territorio comunale, ai fini della collocazione di mezzi pubblicitari nel rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, viene suddiviso in tre zone:

ZONA A : CENTRO STORICO comprendente oltre agli edifici e loro pertinenze del centro storico, gli edifici e le aree aventi valore ambientale individuati nelle allegate planimetrie.

ZONA B : AREE EDIFICATE E ZONE AGRICOLE

ZONA C : AREE COMMERCIALI, INDUSTRIALI, ARTIGIANALI

Art. 14 – Zona A: Centro storico¹⁸

1. Nel Centro Storico le insegne, le targhe ed ogni altro mezzo pubblicitario devono essere fissati ai locali cui si riferiscono; se questi sono ubicati ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targa di formato cm. 30x12 o multipli di cm. 12.

2. Nei casi di nuovi edifici o di interventi ristrutturazione su interi edifici esistenti del Centro Storico, deve essere previsto un apposito spazio, definito unitariamente, per campanelli, citofono, telecamera, targhe ed insegne.

3. Nel Centro Storico la posizione scelta per le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive non deve superare i limiti sotto riportati e deve scostarsi da questi di una misura che ne permetta la percezione.

limiti superiori : eventuale listolina in pietra o altro materiale bordo inferiore delle finestre del primo piano - eventuale marcapiano eventuali barbacani o mensole di poggiali bordo superiore del foro vetrina .

limite inferiore : bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto nel caso di insegne poste tra il foro vetrina e i limiti superiori di cui sopra - bordo inferiore del foro vetrina o finestra adiacente nel caso di insegne poste al di sotto del bordo superiore del foro vetrina .

limiti laterali : qualunque elemento architettonico caratterizzante le vetrine .

altri limiti : conci, marmi, volti o stipiti.

4. Nel Centro Storico le insegne devono essere costituite da lettere singole scatolate con luce riflessa o indiretta, devono essere di dimensioni limitate nel rispetto e per la valorizzazione del contesto

¹³ Comma modificato con D.C.C. n. 73 del 30.11.2009 Testo previgente: "All'interno dei centri abitati le insegne poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati, sono consentite nel rispetto di tre metri di distanza dalla carreggiata."

¹⁴ Comma modificato con D.C.C. n. 73 del 30.11.2009 Testo previgente: "Fuori dai centri abitati le distanze sono quelle previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni".

¹⁵ Comma inserito con D.C.C. n. 73 del 30.11.2009

¹⁶ Comma inserito con D.C.C. n. 73 del 30.11.2009

¹⁷ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

¹⁸ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

architettonico ed ambientale. È consentito l'impiego di cassonetti con frontalino di materiale pregiato, sul quale intagliare o pantografare la scritta, oppure l'uso del filo di neon. Nelle restanti zone è ammessa l'apposizione di cassonetti tradizionali con frontalini trasparenti, o l'installazione a parete di una sola insegna formata da lettere singole scatolate.

5. Le insegne di antica origine, anche a bandiera, vanno restaurate o ripristinate. Nel Centro Storico sono ammesse nuove insegne a bandiera purché si rifacciano alla tradizione. È consentita l'installazione di un'insegna di esercizio, anche bifacciale, per l'individuazione di alberghi, autorimesse pubbliche, sale pubbliche, cinema e teatri.

6. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro e priva di indicazioni grafiche di avviamento, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura.

7. Le targhe devono essere realizzate con materiali tradizionali (legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio purché non lucido, vetro o sostituti in materiale plastico, pietra, pittura purché non fosforescente) con esclusione tassativa di alluminio anodizzato, e devono essere localizzate in modo compatibile con un corretto inserimento architettonico.

8. Nell'ambito del Centro Storico, l'insegna delle farmacie potrà avere luce intermittente verde ma senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, l'orologio o il termometro.

Art. 15 - Zona B : aree edificate¹⁹

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari vanno collocati negli spazi appositamente progettati e concessi in sede di rilascio del Permesso di Costruire, oppure nei fori delle vetrine e porte, all'interno dei vetri oppure addossati all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza, e/o sui prospetti con caratteristiche tali da creare un armonico inserimento con l'architettura e con le proporzioni dell'edificio stesso.

2. In ogni caso le insegne e gli altri mezzi pubblicitari dovranno avere sagoma regolare, preferibilmente rettangolare, con esclusione di disco e triangolo e se luminose non creare disturbo alla viabilità ed alla vista di chiunque, (massimo 150 candele per metroquadrato), né avere luce intermittente; cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori, del loro abbinamento e specialmente del colore rosso.

3. I fasci di luce delle insegne illuminate indirettamente, non dovranno essere diretti verso il cielo o verso superfici riflettenti.

Art. 16 - Zona C : aree commerciali, industriali e artigianali²⁰

1. I mezzi pubblicitari in tali zone potranno essere collocati, oltre a quanto previsto al precedente art. 7, sui tetti degli edifici cui si riferiscono.

Art. 17 – Pubblicità provvisoria²¹

1. In vista e lungo le strade e piazze dell'intero territorio comunale sono consentite unicamente le forme pubblicitarie provvisorie relative a manifestazioni o spettacoli promossi od organizzati dal Comune di Vigodarzere o da Enti senza fine di lucro ed anche Associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, da Circhi e Luna Park ovvero per eventi che rivestano carattere di interesse generale sotto il profilo culturale, sociale e umanitario. È fatta deroga al rispetto delle distanze minime, visto il Decreto Legislativo n. 285/92 così come modificato dall'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 360/93.

2. Su tali forme pubblicitarie è ammesso l'inserimento di pubblicità commerciale per una superficie massima pari al 50% della superficie totale dell'impianto.

Art. 18 – Targhe professionali e commerciali²²

¹⁹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²⁰ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²¹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²² Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

1. Nelle zone B e C di cui all'art. 5, è consentita l'esposizione di targhe professionali sulle facciate degli edifici. È altresì consentita l'esposizione di targhe relative all'individuazione di attività commerciali o di servizi, nel caso in cui costituiscano l'unica insegna presente nell'esercizio e, ove previsti o già presenti, le targhe devono essere inserite in appositi portatarghe. Le dimensioni delle targhe, professionali e non, sono stabilite nella misura di cm. 30 fissi in larghezza e cm. 12 in altezza, o multipli di cm. 12.

2. Laddove esiste una situazione di fatto già definita ed esteticamente ordinata, è consentito il mantenimento o l'inserimento di nuove targhe, anche se difformi nelle misure e nei materiali, dalle tipologie stabilite dal presente Piano.

Art. 19 – Pubblicità nelle vetrine, porte e finestre²³

1. Agli effetti dell'applicazione del comma 1, punti a) e b) e del comma 1bis dell'art. 17 del D. Lgs. n. 507/93, per vetrine di esercizio s'intendono le pareti a ridosso delle quali vengono esposte merci visibili dall'esterno dei locali di vendita.

2. Si considera parte della vetrina anche lo spazio esterno alla stessa, compreso tra il vetro e la proiezione del filo di facciata ed anche quegli spazi immediatamente contigui al vano d'accesso (bussole etc.).

3. Le forme pubblicitarie non luminose, ad eccezione delle insegne, funzionali all'allestimento interno della vetrina, e/o collocate nel piano vetrina, non sono soggette al preventivo consenso comunale, ma ove ricorre, al solo pagamento dell'imposta di pubblicità.

4. L'esposizione di forme pubblicitarie non luminose, ad eccezione delle insegne, collocate direttamente sui vetri, sono soggette ad autorizzazione comunale non devono superare unitariamente o nel complesso il 15% della superficie di ogni vetrina, porta d'ingresso e finestra, misura elevabile al 25% in occasione e per la durata di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Le suddette percentuali di occupazione devono intendersi riferite alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o fornice. Agli effetti del calcolo della superficie occupabile, non vanno considerate le vetrofanie di piccola dimensione riferite a simbologie riguardanti esclusivamente i sistemi di pagamento automatici, quali POS, Carte di credito e simili.

5. Per l'esposizione di insegne di esercizio, intese come messaggio recante la denominazione della ditta, la ragione sociale, ovvero l'indicazione generica delle merci vendute, deve essere presentata la prescritta istanza.

6. Le insegne ed altri mezzi pubblicitari di tipo luminoso, sia con luce diretta che riflessa, dovunque collocati, sono soggetti alla preventiva autorizzazione comunale.

7. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi o di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e finestre. La pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse generale, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di Vigodarzere, è consentita in tal caso anche nelle vetrine, porte d'ingresso e finestre.

8. Non è soggetta ad autorizzazione la diffusione di messaggi, anche commerciali, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine.

Art. 20 – Vetrinette e bacheche²⁴

1. È ammessa l'esposizione di piccole bacheche "Menù" da collocare all'esterno di bar, ristoranti, trattorie e alberghi con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ecc. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm. 40x50x5. Nel Centro Storico e negli edifici di interesse Storico – Ambientale specificatamente classificati dal vigente P.R.G. eventualmente destinati ad attività commerciale, le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato e/o in ferro verniciato.

2. È altresì consentito il collocamento di vetrinette porta locandine per spettacoli cinematografici, teatrali e simili, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.

3. Le bacheche che pubblicizzano o informano sulle attività di Associazioni, Enti o Gruppi Politici devono essere realizzate con gli stessi materiali di cui al punto 12.1 del presente articolo.

Art. 21 – Pubblicità nei cantieri²⁵

²³ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²⁴ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²⁵ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

1. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita e l'affittanza, sia per edifici soggetti ad interventi edilizi, sono soggette alla sola imposta di pubblicità.

2. Sulla superficie esterna delle protezioni e delle impalcature, è consentita l'esposizione a scopo pubblicitario e non, di rappresentazioni artistiche, decorative oltre alle raffigurazioni grafiche pittoriche dello stesso edificio. Il bozzetto a colori con l'indicazione dei materiali di supporto dovrà essere sottoposto al parere del Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica .

Art. 22 – Pubblicità nelle edicole e sui marciapiedi²⁶

1. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:

- sui chioschi in aderenza alle pareti interne, esterne, o sulla sommità;
- sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici.

2. Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole e dei negozi o comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è consentito esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro, purché non intralcino il pubblico passaggio pedonale, non pregiudichino la viabilità e garantiscano una adeguata zona per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. Tali mezzi pubblicitari sono soggetti alla tassa di pubblicità e alla tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 23 – Pubblicità nei distributori di carburanti (art. 52 D.P.R.495/92)²⁷

1. Per l'individuazione delle aree di distribuzione di carburanti all'interno del centro abitato è consentita l'installazione di una insegna per senso di marcia su palo di sostegno infisso nell'area privata o data in concessione, e la sua proiezione non deve ricadere, in nessun punto, sul suolo pubblico. Per tale insegna viene fatta deroga al rispetto della distanza minima da mantenere nei confronti di altri mezzi pubblicitari e dei segnali stradali.

2. I mezzi pubblicitari che non sono ancorati al terreno, aventi un'altezza da terra non superiore a 2 metri ed una superficie complessiva per facciata non superiore a 1,50 metri quadrati (es.: carrelli portaolio e portagomme, espositori prodotti, porta locandine), possono essere collocati all'interno dell'area privata o data in concessione nel rispetto dei 3 metri dal confine di proprietà. I mezzi pubblicitari mobili posti sopra gli erogatori di carburante, devono avere il lato superiore ad un'altezza massima di 2,50 metri da terra. Le forme pubblicitarie di cui al presente punto 15.2 , se collocati nel rispetto delle disposizioni ivi previste, non sono soggetti ad autorizzazione comunale.

3. I rimanenti mezzi pubblicitari, diversi di quelli indicati al punto 15.2 , sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada, nonché dal presente Piano Generale. Particolari situazioni potranno essere valutate, ed eventualmente autorizzate in deroga dal Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica .

Art. 24 – Volantinaggio e distribuzione di oggettistica²⁸

1. In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.

2. È consentita la distribuzione a mano di volantini direttamente alle persone in transito.

Art. 25 – Cartellonistica pubblicitaria stradale²⁹

1. I mezzi pubblicitari comunemente denominati "Cartelli stradali" non possono essere installati lungo le strade di proprietà comunale e non possono essere luminosi.

2. Le autorizzazioni relative ad occupazione di aree demaniali dentro i centri abitati e lungo le strade provinciali sono comunque rilasciate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada, dal Protocollo d'intesa e dal Disciplinare Tecnico-Amministrativo approvati dal Consiglio Provinciale con Delibera n. 79 del 10.11.2003 .

²⁶ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²⁷ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²⁸ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

²⁹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

Art. 26 – Mezzi pubblicitari e di propaganda di grande formato³⁰

1. I mezzi pubblicitari di grande formato, anche a messaggio variabile, finalizzati alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività, posti fuori dalle sedi di esercizio cui si riferiscono e/o collocati in aderenza alle pareti di edifici o sui tetti di fabbricati, possono essere consentiti unicamente nella Zona C di cui all'art. 8 .

2. In vista o lungo le strade di penetrazione o di grande scorrimento, può essere permessa l'installazione a parete o al suolo di mezzi pubblicitari di grande formato, da collocare esclusivamente su aree private e su edifici non residenziali di proprietà privata, purché non presentino contrasto con valori architettonici, storici e ambientali, e comunque nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 285/92 e dal DPR n. 495/92 .

Art. 27 – Pubblicità negli edifici aperti al pubblico³¹

1. Negli edifici aperti al pubblico, sia privati, o pubblici dati in concessione, come bar, negozi, uffici, cinema, discoteche, ristoranti, impianti sportivi, palestre, club privati, etc., l'installazione di mezzi pubblicitari non visibili dagli spazi pubblici, sono soggetti al pagamento del relativo tributo.

Art. 28 – Frecce e cartelli di avviamento³²

1. È vietata l'installazione di frecce o cartelli di avviamento alle attività commerciali, professionali, industriali, artigianali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.

2. Sono ammesse le frecce recanti indicazioni turistiche, alberghiere e quelle indicanti servizi di pubblica utilità installate secondo una proposta unitaria generale e quelle in zona industriale - commerciale riunite su unico impianto.

Art. 29 – Segnali orizzontali reclamistici e di direzione³³

1. I segnali orizzontali reclamistici sono ammessi, limitatamente alla sola zona C come definita dall'art. 8 con le seguenti modalità :

- a) all'interno delle aree ad "uso pubblico" di pertinenza di complessi industriali e commerciali .
- b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere .

2. In tutto il territorio comunale, l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentito mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o cartello di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

Art. 30 – Pubblicità su spazi ed aree comunali³⁴

1. Qualora la pubblicità, diversa dalle pubbliche affissioni, sia effettuata con occupazione di beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, potrà essere richiesta l'applicazione della tassa di occupazione di spazi ed aree pubblici nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione da versare all'atto del ritiro della autorizzazione.

2. L'ammontare del canone di concessione verrà fissato dalla Giunta Comunale in Euro per metro quadrato di superficie espositiva, comprese eventuali strutture di sostegno secondo l'importanza della zona di esposizione.

Art. 31 – Divieti, limitazioni, deroghe³⁵

³⁰ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³¹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³² Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³³ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³⁴ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³⁵ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

1. È vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche e ai segnali stradali, in particolare è vietata la pubblicità adesiva su ques'ultimi.
2. È consentita l'installazione di striscioni, cartelli o altro, reclamizzanti in via provvisoria promozioni commerciali, manifestazioni o spettacoli vari, quando vengono collocati sugli edifici sia pubblici che privati; nel caso l'edificio sia poco visibile dalla strada è ammessa la collocazione dei mezzi pubblicitari sulla recinzione purché questo non rechi pregiudizio alla viabilità.
3. Le insegne o altri messaggi pubblicitari luminosi, illuminati indirettamente o diffusi con proiettori al laser, devono essere conformi alle norme di cui alla L.R. 27.6.1997, n. 22. Inoltre sono vietati i fasci di luce anche al laser proiettati verso il cielo o in direzione di superfici riflettenti.
4. Non sono ammesse insegne poste esternamente o sotto ai portici, che utilizzino i pilastri come supporto laterale; le insegne dovranno essere collocate sulla parete interna in conformità al presente piano.
5. ***Su edifici ed aree sottoposti ai vincoli previsti dal D.Lgs. 42/2004, la collocazione di cartelli, di insegne di esercizi o di altri mezzi pubblicitari è disciplinata oltre che dalle norme del presente Regolamento dall'art. 153 del citato D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali".³⁶***

Art. 32 – Pubblicità sui veicoli (art. 23 C.d.S. - art. 57 DPR 495/92)³⁷

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai punti 24.3 e 24.4, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del codice. Sulle autovetture ad uso privato è consentita unicamente l'apposizione del marchio e della ragione sociale della ditta cui appartiene il veicolo.
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al trasporto di linea alle seguenti condizioni:
 - a) che non sia realizzata mediante messaggi variabili
 - b) che non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo
 - c) che sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità e la percettibilità degli stessi
 - d) che sia contenuta entro forme geometriche regolari
 - e) che, se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni :
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di cm. 75x35
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili
4. L'apposizione di scritte e messaggi pubblicitari rifrangenti è ammessa sui veicoli unicamente alle seguenti condizioni :
 - a) che la pellicola utilizzata abbia caratteristiche di rifrangenza non superiori a quelle di classe 1
 - b) che la superficie della parte rifrangente non occupi più di due terzi della fiancata del veicolo e comunque non sia superiore a mq. 3
 - c) che il colore bianco sia contenuto nella misura non superiore ad 1/6 della superficie
 - d) che sia esposta unicamente sui fianchi del veicolo a distanza non inferiore a 70 cm dai dispositivi di segnalazione visiva
 - e) che non sia realizzata mediante messaggi variabili
5. In tutti i casi, le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
6. All'interno dei veicoli è proibita ogni scritta o insegna luminosa pubblicitaria che sia visibile, direttamente o indirettamente, dal conducente o che comunque possa determinare abbagliamento o motivo di confusione con i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione dei veicoli stessi.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'articolo 9 del codice.

Art. 33 – Pubblicità con aeromobili, mongolfiere e palloni frenati³⁸

³⁶ Comma modificato con D.C.C. n. 49 del 27.11.2013

³⁷ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni, è consentita a condizione che vengano esibiti tutti i permessi per il volo rilasciati dalle autorità competenti.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono, purché vengano ancorati in aree private o, nel caso di utilizzo su aree di uso pubblico, previa autorizzazione della Giunta Municipale.

Art. 34 – Oneri relativi all'esposizione della pubblicità su immobili privati e/o pubblici³⁹

1. Il collocamento in opera della pubblicità e la costruzione delle eventuali armature necessarie, nonché ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente e a cura del quale devono essere eseguiti.
2. Sono pure ad esclusivo e totale carico del richiedente tutte le opere e prestazioni per il ripristino, alla scadenza dell'autorizzazione, delle pareti e delle aree pubbliche interessate, al fine di riportarle allo stato originario senza danneggiamenti e modificazioni.
3. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone o cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Art. 35 – Manutenzione dei mezzi pubblicitari⁴⁰

1. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.
2. In caso di inosservanza al citato obbligo, il Comune, previa diffida, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 36 – Spostamento o rimozione per motivi di pubblico interesse⁴¹

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.
2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative.
In quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano.
4. Qualora lo spostamento avvenga in località appartenente a categoria diversa da quella originaria, il Comune è tenuto ad applicare la tariffa di competenza, provvedendo, se previsto, al relativo conguaglio.
5. È fatto comunque salvo il diritto dell'interessato di rinunciare alla nuova esposizione ed il Comune ha l'obbligo di rimborsare la quota di tributo relativa al periodo non usufruito.

Art. 37 – Rimozione della pubblicità alla scadenza dell'autorizzazione⁴²

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato. Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.

³⁸ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

³⁹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴⁰ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴¹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴² Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

Art. 38 – Rimozione e sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi⁴³

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Piano o dal Decreto Legislativo n. 507/93.
2. È vietato inoltre effettuare affissioni dirette in contrasto con le norme del presente Piano e del Decreto Legislativo n. 507/93.
3. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale il termine entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.
4. Con apposita ordinanza del Responsabile del Servizio, i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

Art. 39 – Autorizzazioni⁴⁴

1. Sono soggetti ad Autorizzazione le insegne e gli altri mezzi pubblicitari di cui agli articoli n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 punti 11.4, 11.5 e 11.6, n. 12, n. 14 punto 14.2, n. 15, n. 17, n. 18, n. 20, n. 21, n. 22, n. 23 punto 23.2, n. 25 punto 25.2. L'Autorizzazione viene rilasciata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica.
2. La richiesta di Autorizzazione va presentata secondo le modalità previste dal 3° comma dell'articolo 8 del Regolamento Comunale di Pubblicità.

SECONDA PARTE - PUBBLICHE AFFISSIONI -

Art. 40 – Impianti per le pubbliche affissioni⁴⁵

1. Le pubbliche affissioni sono ammesse solamente negli spazi predisposti dal Comune di VIGODARZERE; la localizzazione e la superficie degli impianti è individuata negli elaborati in allegato che contengono:
 - a) il censimento degli impianti esistenti, l'eventuale integrazione, spostamento o rimozione
 - b) le nuove localizzazioni degli impianti pubblicitari fino alla concorrenza della superficie massima di mq. 174,00
 - c) l'individuazione degli impianti destinati alle affissioni di natura istituzionale
 - d) i punti nei quali è possibile l'installazione di grandi manifesti
 - e) gli spazi destinati all'affissione di annunci funebri
 - f) i punti nei quali è possibile l'installazione di grandi striscioni pubblicitari di

Art. 41 - Striscioni⁴⁶

1. L'esposizione di striscioni trasversali alle strade sia comunali che provinciali, è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o iniziative dell'Amministrazione Comunale, di altre Amministrazioni Pubbliche, da Enti ed Associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, collocati nei punti individuati nella allegata planimetria.
2. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza.

Art. 42 - Deroghe⁴⁷

1. Per l'installazione di impianti per l'affissione di manifesti di qualunque materiale, gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a soggetti privati, viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime dalle strade e dagli incroci in conformità al Nuovo Codice della Strada.

⁴³ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴⁴ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴⁵ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴⁶ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴⁷ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

Art. 43 – Uso temporaneo di steccati, armature, etc.⁴⁸

1. Sulle pareti di armature, steccati, etc., per qualunque uso costruiti e posti sul suolo pubblico (marciapiedi, piazze, strade, etc.) o a confine con esso, è riservata gratuitamente ed esclusivamente al Comune di VIGODARZERE la facoltà di collocare appositi pannelli per l'affissione di manifesti od esporre forme pubblicitarie in via provvisoria purché non contrastino con la segnaletica stradale esistente.
2. A tale scopo tutte le concessioni rilasciate dal Comune per la costruzione di manufatti, staccionate ed armature si intendono comprensive della riserva dell'uso gratuito della superficie esterna per l'esposizione di pubbliche affissioni e pubblicità provvisoria.
3. È fatto salvo quanto previsto all'art. 13 del presente Piano.

Art. 44 – Norme di rinvio⁴⁹

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Piano si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, al Nuovo Codice della Strada di cui al D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e al relativo Regolamento di Attuazione al D.P.R. n. 495/92 e a tutte le altre norme attinenti la pubblicità e le pubbliche affissioni, in particolare al Regolamento Comunale di Pubblicità, al Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana adottati dal Comune.

Art. 45 – Norma finale⁵⁰

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari può essere adeguato o modificato dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa che rivesta

CAPO III^A

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 46 - Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. L'effettuazione della pubblicità, comunque richiedente l'installazione o la collocazione di appositi supporti, è sempre subordinata alla preventiva autorizzazione comunale da richiedere con la forma, nei termini e nei modi stabiliti dalla legge statale vigente, nonché dal presente regolamento. La dichiarazione di effettuazione della pubblicità, di cui all'art. 8 del Dlgs. 507/93, non sostituisce in nessun caso l'autorizzazione tecnica comunale prevista dal presente comma.⁵¹
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 66 del presente regolamento e dall'art. 24 del D.lgs. 507/93.⁵²
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, 5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dai successivi artt. 81 e 82.⁵³ degli agenti comunali.
6. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 18 marzo 1959, n. 132, integrate dall'art. 14, comma 4-septies, del D.L. 318/86 (è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità dei beni

⁴⁸ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁴⁹ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵⁰ Articolo inserito con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵¹ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵² Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵³ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà circolanti sulle linee ferroviarie) e dell'art. 10 della L. 5/12/86 n. 856 (le scritte sui container indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità).

7. Si applicano per quanto compatibili, le disposizioni speciali di cui alla L. 235/93 e relativo regolamento di esecuzione DPR 42/95 (norme sulla pubblicità negli ascensori finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle persone handicappate), e quelle previste dalla L. 175/92 (norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie).

Art. 47 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 507/93, in:

- a. pubblicità ordinaria;
- b. pubblicità effettuata con veicoli;
- c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d. pubblicità varia

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 nel regolamento emanato con D.P.R. 495/1992, intendendosi compresi negli altri "mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli",

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa",

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 - 59 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92 e successive modificazioni.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa con la differenziazione tariffaria all'uopo stabilita.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schemi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "Pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "Pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "Pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche veicolare, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "Pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "Pubblicità fonica".

Art. 48 - Autorizzazioni

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari o insegne sulle strade o in vista di esse, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente regolamento.⁵⁴
2. L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetta alle disposizioni stabilite dal Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e dal presente regolamento, ed è rilasciata:
 - dal Comune, per le strade comunali, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo quarto comma;⁵⁵
 - dal proprietario della strada per le rimanenti tipologie;
3. L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è rilasciata dal Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione, secondo i criteri di cui al piano generale degli impianti di cui all'art. 8.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda, almeno 15 giorni prima dell'inizio della pubblicità, presso l'Ufficio Tecnico Comunale, in originale e copia, precisando il tempo di esposizione, che comunque non può essere inferiore a tre mesi, allegando inoltre:⁵⁶
 - a) una autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
 - b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
 - c) una planimetria quotata con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo in scala 1:1000 – 1:2000, e le distanze dalla carreggiata e dalla sede stradale;
 - d) il nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
 - e) altre autorizzazioni previste da normative speciali (rispetto idraulico, tutela ambientale ecc.).
5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche è allegata una sola copia dello stesso.
6. Se la domanda riguarda l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
7. Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.
8. Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su aree o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.
9. Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:
 - a) della data e numero di ricevimento al protocollo generale;
 - b) del funzionario responsabile del procedimento;
 - c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.
10. L'istruttoria delle pratiche è affidata all'ufficio tecnico comunale. Il funzionario responsabile istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri delle unità organizzative interne (Commissione edilizia comunale ove dovuto ed in particolare ai fini ambientali, Ufficio Polizia Municipale, ecc.) nonché controllando la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano generale degli impianti, ed entro 30 giorni (se pubblicità temporanea), entro 60 giorni (se pubblicità permanente) dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorso tale periodo senza che sia stato emesso alcun provvedimento l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione comunale inviti i richiedenti, a mezzo di comunicazione scritta, a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata, che dovrà essere prodotta entro i termini indicati. In caso di mancato ricevimento di quanto richiesto, la domanda presentata si intende respinta.⁵⁷

⁵⁴ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵⁵ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵⁶ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁵⁷ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

11. E' comunque necessario il formale provvedimento di autorizzazione ai fini ambientali per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette a particolari vincoli previste dal piano generale degli impianti.
12. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.
13. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi dal rilascio, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

Art. 49 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi

1. L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Art. 50 - Deposito cauzionale

1. Per le autorizzazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi alla scadenza, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile dell'Ufficio Tecnico, potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria, a titolo cautelativo ed a garanzia dell'eventuale risarcimento.⁵⁸
2. Il deposito verrà restituito al termine dell'installazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni da parte dell'ufficio tecnico.

Art. 51 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la cessione se non con atto tra vivi e relativa comunicazione al Comune da effettuarsi entro 30 giorni.
2. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro mantenimento;
 - c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta di identificazione di cui al successivo art. 63. Per quanto riguarda le targhe professionali o similari, di dimensioni uguali o inferiori a 300 cm quadri. posizionate sui fabbricati in corrispondenza dell'ingresso, non viene richiesta l'apposizione della prescritta targhetta.⁵⁹
4. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 52 - Rinnovo della autorizzazione⁶⁰

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli ed altri impianti pubblicitari è rinnovabile per uguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto.

⁵⁸ Comma modificato con D.C.C: n. 16 del 29.03.2007

⁵⁹ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁶⁰ Articolo modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

2. Nel caso in cui non siano apportate modifiche al mezzo pubblicitario la domanda di rinnovo deve essere corredata dalla sola autodichiarazione, redatta ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000, che attesti la persistenza degli elementi di cui all'art. 48 comma 4) lettera a) del presente regolamento e l'assenza di modifiche alla situazione in essere.
3. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari (imposta pubblicità, TOSAP e canone di concessione).
L'amministrazione ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale.

Art. 53 - Revoca della autorizzazione

1. Sono cause di revoca della autorizzazione:
 - a) qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso per l'insediamento del mezzo pubblicitario ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;
 - b) l'installazione di mezzi pubblicitari in edifici privati preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della L. 28/2/85 n. 47;
 - c) il mancato adeguamento alle norme di legge ed a quelle previste dai Regolamenti comunali;
 - d) qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione del Comune.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Art. 54 - Effetti della revoca

1. Il provvedimento di revoca dà diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 71 del presente regolamento.
2. La revoca è disposta dall'amministrazione comunale con apposita ordinanza di rimozione e di riduzione in pristino del bene oggetto di installazione, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
3. Nell'ordinanza di revoca, da notificarsi a mezzo messo, è assegnato al titolare un congruo termine per la esecuzione dei lavori di rimozione.
4. Qualora il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg. 10, decorso il quale si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia municipale con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione, ed applicazione delle sanzioni amministrative.
5. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del titolare e per effetto di esso lo stesso è obbligato a ripristinare il bene, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 55 - Decadenza delle autorizzazioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza dell'autorizzazione:
 - a) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione, nonché le reiterate violazioni, da parte del titolare o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) l'uso improprio del diritto di pubblicità o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto rilasciato;
 - c) allorché non si sia avvalso, senza giustificato motivo, del diritto di installazione nei sei mesi dal rilascio dell'atto;
 - d) l'omesso pagamento della relativa tassa comunale.
2. Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dai precedenti articoli.

Art. 56 - Sospensione delle autorizzazioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.
2. Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i quindici (15) giorni, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite con le modalità dell'art. 71 in materia di rimborso d'imposta.
3. I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
4. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi a richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

Art. 57 - Norme per la esecuzione dei lavori

1. Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte e, quando occorra, anche sotto la diretta sorveglianza dell'ufficio tecnico.
2. Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione; evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
 - b) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - c) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
 - d) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per il quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
3. Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o cause di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.
4. L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei nei concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Art. 58 - Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.
2. Il Comune potrà pure disporre lo spostamento temporaneo o permanente di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio, circolazione od altri motivi di pubblica utilità.

Art. 59 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità sonora è vietata. E' sempre consentito l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa ed in quello precedente, previa autorizzazione da richiedersi direttamente all'ufficio Polizia Municipale almeno il giorno feriale prima.

Art. 60 - Limitazioni e divieti

1. Su tutto il territorio comunale è vietata, per ragioni di igiene e di decoro, la pubblicità mediante il lancio di manifestini, volantini o di qualsiasi altro materiale pubblicitario e l'apposizione di esse sulle automobili.
2. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.
3. Ulteriori limitazioni o deroghe potranno essere introdotte con apposita motivata ordinanza dell'amministrazione comunale per eccezionali e straordinari motivi di interesse pubblico.

Art. 61 - Vigilanza

1. Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienze venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

Art. 62

Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche

1. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento del canone di locazione e/o concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario, come previsto dal comma 7^a dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

Art. 63

Targhette di identificazione

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, con esclusione della pubblicità temporanea, dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi i seguenti dati:
 - A) amministrazione rilasciante;
 - B) soggetto titolare;
 - C) numero e data di rilascio dell'autorizzazione;
 - D) progressiva chilometrica del punto di installazione, nelle strade non comunali;
 - E) data di scadenza.
2. La targhetta di cui al comma precedente deve essere restituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

Art. 64 - Compiti particolari degli uffici

1. L'Ufficio Tecnico e di Polizia Municipale provvederanno a trasmettere tempestivamente al Settore Servizi Finanziari copia di tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 65 - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 58, 2^a comma, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stesso possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
3. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
4. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
5. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 66 del presente regolamento nonché le sanzioni previste dai successivi art. 81 e 82.

Art. 66 - Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
3. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione delle stesse.
4. A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.
5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative (art. 82), anche quelle tributarie (art. 81). Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

CAPO IV ^

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA -

Art. 67 - Presupposto dell'imposta

1. E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. La predetta imposta si applica alla pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi ai sensi del comma 3^a dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93.⁶¹

⁶¹ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

3. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
4. Si considerano luoghi aperti al pubblico i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
5. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitato un'attività.
6. I messaggi diffusi di carattere ideologico da parte di individui o di gruppi sociali per la loro natura non sono soggetti ad alcuna imposta.

Art. 68 – Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell'imposta comunale per la pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E' obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente 1° comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazioni, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l'ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al 2° comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero **del credito d'imposta, accessori e spese.**

Art. 69 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità sono quelle indicate in particolare dall'art. 7 del D.Lgs. 507/93.

Art. 70 - Dichiarazione e pagamento dell'imposta

1. I soggetti passivi di cui all'art. 68, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 48, prima di iniziare la pubblicità, sono tenuti a presentare al Comune idonea dichiarazione, prevista dall'art 8 del D.Lgs. 507/93, anche cumulativa ,nella quale devono essere indicati gli elementi base per la imposizione e cioè oltre alle generalità del soggetto passivo, il tipo e le caratteristiche complete dei mezzi pubblicitari, nonché le diciture, l'ubicazione, le dimensioni e la durata dell'esposizione.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.
3. Tale dichiarazione è esente dall'imposta sul bollo (tab. B, art. 5, DPR 26/10/1972 n. 642, modificata dal DPR 30/12/1982 n. 955).
4. Il pagamento dell'imposta di pubblicità dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93 a mezzo conto corrente postale utilizzando un modello conforme a quello autorizzato con decreto Ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al 1^ comma.
5. L'imposta, relativa alla pubblicità annuale, può essere corrisposta in rate trimestrali qualora sia di importo superiore a €. 1.549,37.

Art. 71⁶²

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulla somma riconosciuta a titolo di rimborso saranno calcolati gli interessi con maturazione giorno per giorno nella misura del tasso legale.

Art. 72

Riduzioni dell'imposta

1. La tariffa dell'imposta è ridotta a metà nei casi indicati dall'art. 16 del D.Lgs. 507/93. Ai fini di verificare la mancanza di "scopo di lucro" di cui alla lettera a) del predetto articolo, il funzionario responsabile dell'imposta potrà richiedere al comitato, associazione, fondazione o altro Ente l'esibizione dello statuto od altro documento, comprovante lo scopo sociale.

Art. 73

Esenzioni dall'imposta

1. Le esenzioni dall'imposta sono quelle previste dall'art. 17 del D.Lgs. 507/93. A chiarimento del predetto articolo non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto od indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, ancorchè contengano la indicazione dell'impresa che effettua tali comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli TELECOM, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, ecc.

CAPO V^A

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA -

Art. 74

Finalità

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 20 e 21 del D.Lgs. 507/93.
3. I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno per scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.
4. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 9, c. 8, lettera b) del regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.
5. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 9, c. 8, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo

⁶² Articolo modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

comma dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93, con applicazione della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui all'art. 3.

6. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi, la Giunta, su proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea deroga, per non più di tre mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna classe dell'art. 9 del presente regolamento. Qualora nel proseguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità che hanno motivato la deroga⁶³, il Funzionario Responsabile propone la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.

Art. 75

Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

1. L'affissione si intende prenotata dal momento in cui perviene all'ufficio comunale preposto al servizio la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
 - b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
4. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
5. Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico;
6. La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
7. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale, ovvero del concessionario del servizio, recante: Comune di Vigodarzere/Concessionario - Servizio Pubbliche Affissioni e la data di scadenza prestabilita.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D.Lgs. 507/93 il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente, al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo verrà detratto dal rimborso del diritto. Scaduto tale termine il materiale viene inviato al macero.
9. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione che avverrà nei termini e modi previsti dal precedente comma.
10. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.
11. Nell'ufficio comunale devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
 - a) le tariffe del servizio;
 - b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni;
 - c) il registro cronologico delle commissioni.

⁶³ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di modalità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/93.
13. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Art. 76

Pagamento del diritto

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato.
2. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativamente ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.
3. Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per particolari esigenze organizzative, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.
5. Il materiale pubblicitario esposto in difformità alle modalità previste dal presente articolo, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni di cui agli artt. 46 e 47.

Art. 77

Riduzioni

1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art. 20 del D.Lgs. 507/93.
2. I requisiti previsti dalla lettera b), c) e d) sono accertati con le modalità previste dall'art. 72 del presente regolamento.
3. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

Art. 78

Esenzioni

1. Sono esenti dal diritto per il servizio delle pubbliche affissioni i casi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) dell'art. 21 del D.Lgs. 507/93.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
4. Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 79

Spazi privati per le affissioni

1. Nel rispetto della tipologia, della quantità e della distribuzione degli impianti pubblicitari individuati dall'art. 9, del presente regolamento, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a 9 (nove anni) ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es.: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).
3. L'istanza della ditta o società (diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) viene istruita e proposta dall'ufficio tributi di concerto con l'ufficio tecnico in conformità alle linee generali del piano di cui all'art. 9 del presente regolamento.
4. In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

CAPO VI^A

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 80

Attività di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta

1. L'ufficio tributi, ovvero il concessionario del servizio, provvederà all'attività di accertamento e rettifica ed all'eventuale riscossione coattiva dell'imposta con le modalità ed i termini previsti dagli artt. 161, 162 e 163 della L. 296/2006.⁶⁴

Art. 81

Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione nonché per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del D.Lgs. 507/93.
2. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari previsti per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si calcolano gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale.⁶⁵

Art. 82

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, dell'ufficio tecnico e di funzionari dell'Ufficio preposto al servizio affissioni e pubblicità, sulla corretta osservanza

⁶⁴ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁶⁵ Comma modificato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie ed interessi di cui al precedente art. 81, le violazioni alle norme del presente Regolamento sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche..
3. L'entità della somma prevista dal precedente comma sarà determinata dall'amministrazione comunale con propria ordinanza.
4. Sono inoltre fatte salve ed applicabili le sanzioni previste da particolari leggi e regolamenti in materia.

Art. 83 abrogato⁶⁶

Contenzioso

Art. 84 Abrogato

Gestione contabile dell'imposta⁶⁷

Art. 85

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni ed al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni, ed altre norme regolamentari vigenti.

Art. 86⁶⁸

Norme finali

Art. 87

Entrata in vigore

1. Con effetto dalla data d'entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso integra e sostituisce le norme in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.

Art. 88⁶⁹

Norme abrogate

⁶⁶ Articolo abrogato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁶⁷ Articolo abrogato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁶⁸ Articolo abrogato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

⁶⁹ Articolo abrogato con D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

Allegato A)
Alla D.C.C. n. 16 del 29.03.2007

TARIFFE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
IN VIGORE PER L'ANNO 2007
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

1) TARIFFA PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA (art. 12).

- a) Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe (art. 12, comma 1);
b) Pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi (art. 12, comma 3).
Per ogni metro quadrato di superficie (punto a) ovvero in base alla superficie complessiva degli impianti (punto b).

1.1 Pubblicità normale.

VALORI	A) PER SUPERFICI FINO A MQ. 1		B) PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 1 FINO A MQ. 5,5%		C) PER SUPERFICIE SUPERIORE COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5 b) MAGGIORATA DEL 50%		D) PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 B) MAGGIORATA DEL 100%	
	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per durata non superiore a 3 mesi per anno solare
€.	1,34	13,43	1,34	13,43	2,01	20,14	2,69	26,86

1.2 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - art. 7, comma 7).

VALORI	E) PER SUPERFICI FINO A MQ. 1 b) MAGGIORATA DEL 100%		F) PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 1 FINO A MQ. 5,5 b) MAGGIORATA DEL 100%		G) PER SUPERFICIE SUPERIORE COMPRESA TRA MQ. 5,5 E 8,5 b) MAGGIORATA DEL 50%		E) PER SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 8,5 B) MAGGIORATA DEL 100%	
	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per una durata superiore a 3 mesi per anno solare	Per durata non superiore a tre mesi per ogni mese	Per durata non superiore a 3 mesi per anno solare
€.	2,69	26,86	2,69	26,86	3,36	33,57	4,03	40,28

2) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13)

2.1 Pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato (comma 1).

Per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare:

A) ALL'INTERNO

SUPERFICI	A1) PUBBLICITA' NORMALE	A2) PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINOSA Maggiorata del 100% (art. 7, comma 7)
	EURO	EURO
FINO A mq. 1	13,43	26,86
SUPERIORE A mq. 1	1,34	2,69

B) ALL'ESTERNO

b.1 Pubblicità normale

A) PER SUPERFICIE FINO A mq. 1	B) PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1 e fino a mq. 5,5	C) PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,5 e 8,5 b) maggiorata del 50%	D) PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,5 b) maggiorata del 100%
13,43	13,43	20,14	26,86

b.2 Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100% - Art. 7, comma 7).

E) PER SUPERFICIE FINO A mq. 1 a) maggiorata del 100%	F) PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 1 e fino a mq. 5,5 b) maggiorata del 100%	G) PER SUPERFICIE COMPRESA TRA mq. 5,5 e 8,5 b) maggiorata del 150%	H) PER SUPERFICIE SUPERIORE A mq. 8,5 b) maggiorata del 200%
26,86	26,86	33,57	40,28

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2 Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto (comma 3).

CAT.	DESCRIZIONE	PER PUBBLICITA' NORMALE PER ANNO SOLARE		PER LA LUMINOSA O ILLUMINATA MAGGIORATA DEL 100% (art. 7, comma 7) per anno solare	
		SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO	SENZA RIMORCHIO	CON RIMORCHIO
		EURO	EURO	EURO	EURO
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	74,37	148,74	FORMA DI PUBBLICITA' NON CONSENTITA DAL CODICE DELLA STRADA (art. 23 D.Lgs. n. 285/1992, art. 53 D.P.R. n. 495/1992).	
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	49,58	99,16		
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle categorie precedenti	24,79	49,58		

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

3) PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI (art. 14)

3.1 Pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, indipendentemente dal numero dei messaggi, per ogni metro quadrato di superficie (commi 1 e 3).

SUPERFICI	PER CONTO ALTRUI		PER CONTO PROPRIO	
	(comma 1)		(comma 7)	
	A) Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	B) per una durata non superiore a 3 mesi per anno solare	C) Per una durata non superiore a 3 mesi per ogni mese	D) Per una durata non superiore a 3 mesi per anno solare
	EURO	EURO	EURO	EURO
FINO A mq. 1	4,13	41,32	2,07	20,66

3.2 Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione (commi 4 e 5).

PER OGNI GIORNO	
TARIFFA NORMALE	
A) Per i primi 30 giorni (comma 4)	B) Per il periodo successivo ai primi 30 giorni
EURO	EURO
2,58	1,29

4) PUBBLICITA' VARIA (art. 15)

	DESCRIZIONE	PERIODO	TARIFFA
			A) NORMALE
			EURO
1	Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, per ciascun metro quadrato PER SUPERFICI FINO A mq. 1	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	13,43
	PER SUPERFICI SUPERIORI A mq. 1	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	
2	Pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, indipendentemente dai soggetti utilizzati	Per ogni giorno o frazione	61,97
3	Pubblicità eseguita con palloni frenati e simili	Per ogni giorno o frazione	30,99
4	Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifesti od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.	Per ogni giorno o frazione	2,58
5	Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità	Per ogni giorno o frazione	7,75

5) DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

NR. FOGLI	Per i primi 10 giorni	Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione
1 foglio cm 70 x 100	€. 1,14	€. 0,03
Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%	€. 1,71	€. 0,04
Per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%		
Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%	€. 2,28	€. 0,06

